

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4522 del 18/08/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CANAL BIANCO AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' POMPOSA IN COMUNE DI CODIGORO (FE). DITTA: CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA. PRATICA: FE06A0053.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4701 del 14/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell’art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*
- la DET-2026-491 del 30.06.2026 *Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione “Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici” e “Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici”;*

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 4956 del 20/04/2007 è stata rilasciata a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, P.IVA 00708311204, la concessione a derivare, fino al 31/12/2011, acqua pubblica dal Canal Bianco a mezzo del Condotto Monticelli in località Pomposa nel Comune di Codigoro (FE), per uso industriale, con restituzione integrale delle acque, per una portata massima di prelievo pari a 250,00 l/s ed una portata media pari a 90,00 l/s, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di circa 2.150.000,00 mc;
- il convogliamento di acqua dal Fiume Po al Condotto Monticelli avviene tramite la rete consorziale del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, titolare della concessione di derivazione rilasciata con det. n. 15455 del 11/11/2015, cod. pratica FEPPA1149, ed è regolato con accordo di sottensione parziale tra i due soggetti agli atti dell'Amministrazione (convenzione n. 104640 del 24/06/2026 acquisita al prot. n. 0117805 del 29/06/2026), ai sensi dell'art. 29 del RR 41/2001;

- con determinazione n. 18515 del 23/12/2015 della Regione Emilia-Romagna è stato rilasciato il rinnovo della predetta concessione fino al 31/12/2025 alle medesime condizioni già determinate nel primo atto di concessione;
- con determinazione n. DET-AMB-2018-363 del 24/01/2018 di Arpaè è stata rilasciata la variante sostanziale della predetta concessione, avente validità fino al 31/12/2025, con cui:
 - è stato confermato l'uso della risorsa idrica a scopo industriale e stabilito che parte della stessa possa essere utilizzata anche ad uso igienico assimilati e uso consumo umano (in quanto la Ditta ha dotato lo stabilimento di un proprio impianto di potabilizzazione per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dello stabilimento);
 - è stato confermato il valore di portata massima di prelievo pari a 250,00 l/s e la portata media pari 90,00 l/s, fissando il volume complessivo annuo di acqua prelevata in mc 4.000.000,00;
 - è stato autorizzato un nuovo impianto di pompaggio costituito da una coppia di pompe a portata variabile della potenza di 22 kW, prevalenza 16 m e portata massima di prelievo di 200 l/s;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. 0229028 del 23/12/2025 con cui Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (codice pratica FE06A0053);

DATO ATTO:

- della presentazione della domanda di rinnovo avvenuta nel termine di legge;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 28 del 28/01/2026 periodico (Parte Seconda) senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la risorsa prelevata è utilizzata prevalentemente per uso industriale ed in minima parte per i servizi igienici e la mensa aziendale, per un volume totale di 4.000.000,00 mc;

- il processo prevede la restituzione quasi totale al Canale Ippolito della risorsa idrica prelevata (previa un'adeguata depurazione) ed il recupero di parte dell'acqua depurata all'interno del ciclo produttivo stesso;
- data l'impossibilità di distinguere i quantitativi di risorsa destinati ai diversi usi, la destinazione d'uso della risorsa idrica è pertanto qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il DM Finanze del 31/12/2022 prevede che, nella determinazione dei canoni per uso industriale, nel caso in cui il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, l'Amministrazione competente potrà prevedere una riduzione del canone, ai sensi dell'articolo 154, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, fino ad un massimo del 50%;
- il canone è stato ridotto del 16,5%, ai sensi della disposizione sopra citata e dell'art. 152, comma 1, lett. c) della L.R. n. 3/1999, ritenendola applicabile in considerazione del riuso delle acque risultanti a valle del processo produttivo così come prescritto in AIA;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

CONSIDERATO INOLTRE che i corpi idrici interessati dalla derivazione sono il fiume Po e il Po di Goro, Codici: ITIRN00819IR e ITIR56450IR, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente, e che le pressioni sullo stesso sono dovute a inquinamento da nutrienti, inquinamento chimico e habitat alterati da cambiamenti idrologici;

DATO ATTO:

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 16/10/2025, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna (cd. White List);
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

- che questa Agenzia ha comunicato, con nota registrata al prot. n. 0031708 del 18/02/2026, alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

DATO ATTO che:

- all'art. 7 del disciplinare allegato all'atto di concessione n. DET-AMB-2018-363 del 24/01/2018 erano state fatte proprie le prescrizioni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara contenute nel parere favorevole espresso e acquisito al protocollo n. PGDG/2018/426 del 11/01/2018;
- al fine di procedere al rinnovo della concessione, questa Amministrazione ha richiesto, con nota registrata al prot. n. 0015640 del 27/01/2026, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara di fornire comunicazione in merito all'ottemperanza di tali prescrizioni;

PRESO ATTO che, con nota assunta al prot. n. 0029679 del 16/02/2026, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ha trasmesso comunicazione in merito all'avvenuto rispetto di tali prescrizioni, evidenziando *“che i requisiti relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano, a differenza del precedente atto del 2018, sono stati aggiornati dal Decreto Legislativo n. 18/2023 e s.m.i. che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, introducendo un approccio strutturato e integrato basato sulla valutazione e gestione del rischio lungo l'intera filiera idropotabile, in coerenza con i principi del Water Safety Plan e con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, l'articolo 4 del D.lgs 18/2023 stabilisce gli obblighi generali in capo ai gestori e agli operatori, imponendo il rispetto dei requisiti minimi di qualità riportati nell'Allegato I, parti A, B e D.”*

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 07/08/2026 la somma pari a 10.296,11 euro, ad integrazione dei depositi cauzionali già costituiti in data 23/05/2007 nella misura di 4.828,69 euro, in data 17/12/2012

nella misura di 378,30 euro, in data 21/05/2015 nella misura di 227,10 euro, in data 23/01/2018 nella misura di 4.766,91 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE06A0053;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, P.IVA 00708311204, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. pratica FE06A0053, in regime di sottensione parziale alla concessione intestata al Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara (det. n. 15455 del 11/11/2015, cod. pratica FEPPA1149), come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi dal Canal Bianco a mezzo del Condotto Monticelli;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Codigoro (FE), località Pomposa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 59 mapp. 238, coordinate UTM RER: X: 750434, Y: 972034;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a 250,00 l/s, portata media pari 90,00 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 4.000.000,00;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/08/2026, registrato al prot. n. 0149373 del 14/08/2026;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 20.497,11 euro, calcolato per l'uso industriale (sulla base del volume di 4.000.000,00 mc/a con riduzione del 16,5% operata ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) della L.R. n. 3/1999);
5. di dare atto che è stata corrisposta la somma di 16.458,84 euro, calcolata per 6 mesi sulla base del precedente canone concessorio e per i restanti 6 mesi, quantificati dalla data di emissione

dell'atto alla fine dell'anno in corso, sulla base del nuovo canone stabilito nel presente provvedimento;

6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 20.497,11 euro;
7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Di Fusco e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, P.IVA 00708311204, (cod. pratica FE06A0053).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

1. Il prelievo dell'acqua a pelo libero avviene dal Canal Bianco a mezzo del condotto Monticelli mediante impianto di sollevamento fisso. Detta opera è costituita da un impianto di pompaggio composto da una coppia di pompe che prelevano l'acqua e tramite due tubazioni interrato della lunghezza di circa m 200 la immettono in una vasca di stoccaggio all'interno dello stabilimento. Il gruppo di pompaggio posto nel condotto Monticelli è composto da n. 2 pompe sommergibili:
 - pompa n. 1: è una pompa sommergibile ITT Flyght NP 3202 MT, avente una portata di l/s 200 ed una potenza di kW 22 e prevalenza 16 m (a portata variabile tramite inverter);
 - pompa n. 2: è una pompa a portata variabile tramite inverter, avente una portata massima di l/s 200, una potenza di kW 22 e prevalenza di 16 m.Ognuna delle suddette pompe è collegata alla vasca di stoccaggio tramite una tubazione indipendente del diametro dn 200 e dn 250.
2. Le opere fisse di prelievo dal Canal Bianco a mezzo del condotto Monticelli sono situate nel condotto Monticelli, in località Pomposa del Comune di Codigoro (FE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 59 mapp. 238, coordinate UTM RER: X: 750434, Y: 972034.
3. Il convogliamento di acqua dal Fiume Po al Condotto Monticelli avviene tramite la rete consorziale del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, titolare della concessione di derivazione rilasciata con det. n. 15455 del 11/11/2015, cod. pratica FEPPA1149, ed è regolato con accordo di sottensione parziale tra i due soggetti agli atti dell'Amministrazione (convenzione n. 104640 del 24/06/2026 acquisita al prot. n. 0117805 del 29/06/2026) ai sensi dell'art. 29 del RR 41/2001.
4. Il prelievo avviene dai corpi idrici fiume Po e Po di Goro, Codici: ITIRN00819IR e ITIR56450IR.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. L'acqua prelevata viene utilizzata ad uso industriale a servizio dello stabilimento di Pomposa di Codigoro (FE), per la produzione di succhi e nettari di frutta, frutta allo sciroppo, derivati del pomodoro, conserve di ortaggi, confetture e specialità alimentari. La risorsa prelevata viene anche utilizzata per servizi vari dello stabilimento (mensa aziendale, acqua calda sanitaria per servizi e spogliatoi, servizi igienici).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 250,00 l/s, portata media pari 90,00 l/s e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 4.000.000,00 mc.
3. L'acqua prelevata viene convogliata in una vasca di accumulo, da cui viene successivamente distribuita in due distinti flussi:
 - una quota è indirizzata (tramite tre pompe di rilancio) all'impianto di trattamento acque primarie per usi industriali ed è impiegata per:
 - prelavaggio di ortofrutta fresca in entrata nello stabilimento;
 - trasporto idraulico di vegetali e frutta;
 - lavaggio di impianti e superfici;
 - raffreddamento apparecchiature, fluidi di processo e prodotti finiti;
 - generazione di vapore per uso tecnologico;
 - una quota (con una pompa di rilancio dedicata), è destinata all'impianto di potabilizzazione ed è utilizzata per i seguenti scopi:
 - ultimo lavaggio di vegetali freschi e frutta fresca in lavorazione;
 - reidratazione di legumi secchi;
 - come ingrediente per la preparazione dei liquidi di governo e degli sciroppi;
 - servizi vari (mensa aziendale, acqua calda sanitaria per servizi e spogliatoi, servizi igienici).

Entrambe le linee in uscita dalla vasca di accumulo sono munite di contatore.

4. Le acque reflue industriali, dopo essere state trattate nell'impianto di depurazione aziendale, vengono scaricate nel Canale Ippolito. Il punto di restituzione delle acque è ubicato alle coordinate UTM RER: X: 750611, Y: 972100.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi per la misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'amministrazione concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario deve sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

8. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.
11. **Accordo di sottensione** – Il concessionario è tenuto al rispetto dell'accordo di sottensione sottoscritto con il titolare della concessione di risorsa e delle opere di adduzione utilizzate per il trasporto della risorsa fino al punto di prelievo finale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Riguardo alle prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara (prot. n. PGDG/2018/426 dell'11/01/2018), già comprese nell'atto concessorio del 2018, si riporta di seguito quanto indicato nella nota (prot. n. 0029679 del 16/02/2026) trasmessa dalla medesima Azienda nell'ambito della verifica di ottemperanza effettuata per il rilascio del presente atto: *“Si evidenzia che i requisiti relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano, a differenza del precedente atto del 2018, sono stati aggiornati dal Decreto Legislativo n. 18/2023 e s.m.i. che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, introducendo un approccio strutturato e integrato basato sulla valutazione e gestione del rischio lungo l'intera filiera idropotabile, in coerenza con i principi del Water Safety Plan e con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, l'articolo 4 del D.lgs 18/2023 stabilisce gli obblighi generali in capo ai gestori e agli operatori, imponendo il rispetto dei requisiti minimi di qualità riportati nell'Allegato I, parti A, B e D.”*.

2. Come riportato nel parere dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (n. PGDG/2018/707 del 17/01/2018), la derivazione non deve pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGPO per il corpo idrico interessato.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della

concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.